

n. 19/2017

Milano, ottobre 2017

LE SEZIONI UNITE SULL'USURA SOPRAVVENUTA

Nota a Cass. Civ. SS.UU. n. 24675 del 19 ottobre 2017.

1. Il thema decidendum.

Con la sentenza n. 24675 del 19 ottobre 2017, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute a dirimere l'annoso contrasto giurisprudenziale in ordine alla configurabilità dell'usura sopravvenuta, ossia la fattispecie che si verifica nell'ipotesi in cui il tasso effettivo globale del rapporto, pur pattuito *ab origine* al di sotto del tasso soglia o comunque prima dell'entrata in vigore della L. n. 108/96, diviene usurario nel corso del rapporto.

La fattispecie oggetto della sentenza in commento concerne un contratto di mutuo stipulato nel 1990 e contenente la pattuizione di un tasso d'interesse divenuto usurario a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 108/96.

Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda del mutuatario, condannando la Banca al rimborso degli interessi riscossi per la parte eccedente il tasso di soglia, mentre la Corte d'Appello ha riformato integralmente la pronuncia di primo grado, ritenendo applicabile al caso di specie il d.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7 sulla disciplina del credito fondiario e non la L. n. 108/96, con ciò ritenendo ogni ulteriore questione assorbita.

A seguito della presentazione del ricorso da parte della mutuataria, la prima Sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2484 del 31 gennaio 2017, ha rimesso alla Sezioni Unite la soluzione del contrasto giurisprudenziale in merito all'incidenza del sistema normativo antiusura, così come introdotto dalla L. n. 108/96, sui contratti stipulati anteriormente, anche alla luce della norma d'interpretazione autentica di cui all'art. 1 del D.L. n. 394/2000.

2. La motivazione della sentenza.

La sentenza in commento chiarisce *in primis* che la questione della configurabilità dell'usura sopravvenuta concerne sia i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, sia i contratti stipulati successivamente a tale data recanti tassi inferiori alla soglia dell'usura, superata però poi nel corso del rapporto per effetto della caduta dei tassi medi di mercato.

Ciò premesso, la pronuncia ripercorre gli orientamenti giurisprudenziali formati a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 108/96 e, successivamente, a seguito dell'ulteriore intervento legislativo rappresentato dal D.L. n. 394/2000.

Di siffatto contrasto giurisprudenziale si è già dato ampio conto nella nostra precedente newsletter n. 17/2017, per cui in questa sede ci si limita a riassumere le due linee interpretative sviluppatesi in giurisprudenza dopo il 2001.

Segnatamente, un primo orientamento, in ultimo avallato anche da Cass. Sez. I, 27.09.2013, n. 22204 e Cass. Sez. I, 19.01.2016, n. 801, non ritiene configurabile il fenomeno dell'usura sopravvenuta ed esclude che il meccanismo dei tassi soglia previsto dalla L. n. 108/96 sia applicabile alle pattuizioni d'interessi stipulate in data precedente la sua entrata in vigore, in quanto la norma d'interpretazione autentica attribuisce rilevanza, ai fini della qualificazione del tasso convenzionale come usurario, al momento della pattuizione dello stesso e non al momento del pagamento degli interessi.

Al contrario, un secondo orientamento, omettendo di prendere in considerazione la norma d'interpretazione autentica di cui al D.L. n. 394 del 2000, afferma l'incidenza della L. n. 108/96 anche sui rapporti pendenti prima della sua entrata in vigore, prospettando quale rimedio al fenomeno dell'usura sopravvenuta, l'inefficacia *ex nunc*¹ della clausola contenente il tasso usurario o la sostituzione automatica², ai sensi dell'art. 1319 c.c., e art. 1419 c.c., comma 2, del tasso convenzionale con il tasso legale o

con il tasso soglia vigente al momento dell'applicazione.

Le Sezioni Unite della Cassazione aderiscono al primo dei due orientamenti sopra esposti, negando pertanto la configurabilità dell'usura sopravvenuta: a tale conclusione la Suprema Corte addiuvine in considerazione degli artt. 644 c.p., e 1815, comma 2 c.c., come modificati dalla L. n. 108 del 1996, essendo il giudice vincolato all'interpretazione autentica di cui al D.L. n. 394 del 2000 ed essendo pertanto priva di fondamento la tesi della illiceità della pretesa del pagamento d'interessi a un tasso che, pur inferiore alla soglia alla data della pattuizione, superi tuttavia tale soglia al momento della maturazione o del pagamento degli interessi.

In particolare, la pronuncia chiarisce come l'unica norma contenente il divieto di usura sia l'art. 644 comma 3 c.p.³, da interpretarsi alla luce dell'art. 1 D.L. n. 394/2000: pertanto, per la qualificazione di un tasso come usurario, occorre considerare - proprio come imposto dalla norma di interpretazione autentica - unicamente il "momento in cui gli interessi

³ E non la L. n. 108/96, la quale contiene unicamente un meccanismo di determinazione del tasso oltre i quali gli interessi sono considerati sempre usurari, proprio a mente dell'art. 644, c. 3 c.p., novellato. Parimenti, l'art. 1815, c. 2 c.c. - che prevede la sanzione della gratuità del mutuo e che è stato anch'esso oggetto dell'interpretazione autentica - presuppone una nozione di usurarietà definita altrove, ossia, di nuovo, nella norma penale integrata dal meccanismo previsto dalla L. n. 108/96.

¹ Tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, 25.02.2005, n. 4092.

² Cass. Civ., Sez. I, 11.01.2013, nn. 602 e 603.

sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.

Tale esegesi della normativa, ponendo l'accento sul profilo della volontà e quindi della responsabilità dell'agente, risulta peraltro coerente con la *ratio* della L. n. 108/96, da individuarsi “nell'efficace contrasto del fenomeno usurario”.

Né siffatta conclusione - sostiene la Suprema Corte riacciandosi alla sentenza della Corte Costituzionale n. 29 del 2002- esclude la praticabilità di altri strumenti di tutela del mutuatario previsti dalla legge.

Parimenti, prosegue la pronuncia in commento, non può ritenersi illecita, ai sensi dell'art. 1375 c.c., la pretesa di pagamento del creditore al tasso convenuto divenuto superiore alla soglia di usura: invero, non soccorre, come erroneamente sostenuto da parte della dottrina, il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c., non potendosi “qualificare scorretta la pretesa in sé...corrispondente a un diritto validamente riconosciuto dal contratto”.

In conclusione, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Allorchè il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al

momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”.

3. Conclusioni.

La pronuncia delle Sezioni Unite interviene finalmente a fare chiarezza in una materia governata da un radicato contrasto giurisprudenziale, peraltro accogliendo la soluzione già auspicata nella nostra precedente *newsletter* pubblicata in argomento.

Invero, la sentenza in commento, **ha escluso in toto la configurabilità dell'usura sopravvenuta**, dando rilievo alla lettera della legge e segnatamente all'art. 644 comma 3 c.p., da interpretarsi alla luce dell'art. 1 del D.L. n. 394/2000. Nessuno spazio viene lasciato neppure al principio di buona fede oggettivo, spesso invocato dai mutuatari quale canone interpretativo del dato normativo, e di per sé non sufficiente, secondo le SS.UU., a rendere illegittima la pretesa creditoria.

È evidente che gli effetti della sentenza n. 24675 del 19 ottobre 2017, non potranno che essere dirompenti, essendosi con essa imposta una lettura rigorosa della normativa antiusura, che, valorizzando il dato normativo, ne limita correttamente il campo di applicazione solamente all'ipotesi di tassi di interesse *ab origine* usurari, perché superiori, già al momento della convenzione, al tasso soglia.

Non pare dunque potersi escludere l'applicabilità del principio anche in

relazione ad altri rapporti bancari e così, ad esempio, alle aperture di credito regolate su conto corrente, ogni qualvolta il superamento della soglia trimestrale derivi da un TEG determinato dall'applicazione di tassi e condizioni originariamente infra soglia.

Dott.ssa Giulia Vespucci
Studio Legale Mannocchi & Fioretti
Sede di Milano

Il presente documento non costituisce un parere ed è stato redatto ai soli fini informativi dei clienti di M&F. È proprietà di M&F e non può essere divulgato a soggetti differenti dal destinatario, senza una preventiva autorizzazione scritta.